

“Manovra correttiva” (L. 30.07.2010, n. 122)

Si segnalano le principali novità recentemente introdotte con la “Manovra correttiva” (D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122).

Liste selettive per l’effettuazione di controlli fiscali (artt. 23 e 24): L’Agenzia delle entrate punterà la propria attenzione su due categorie di contribuenti che presentano un livello di “pericolosità fiscale” particolarmente elevato. Si tratta dei soggetti che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio e di quelli che presentano perdite fiscali per più di un esercizio.

Partecipazione dei Comuni all’accertamento (art. 18): sarà attribuita ai Comuni una quota del 33% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo in seguito all’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento. La funzione di segnalazione sarà svolta da appositi Consigli tributari e saranno diretti ad evidenziare esistenza di tenori di vita non compatibili con i redditi dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi che saranno rese disponibili ai Comuni stessi.

Incrocio dei dati tra Inps e Agenzia delle Entrate (art. 28): Sarà attuato un incrocio delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, al fine di verificare se i contribuenti che hanno percepito somme a titolo di lavoro dipendente assoggettate a contribuzione abbiano provveduto alla dichiarazione delle stesse ai fini fiscali.

Ritenute d’acconto sui bonifici per le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (36%) e riqualificazione energetica degli edifici (55%) (art. 25): dal 1° luglio 2010 i soggetti che ricevono accrediti a pagamento di corrispettivi per gli interventi del 36% e del 55% subiscono una ritenuta d’acconto in misura del 10% delle somme accreditate. Le banche e le poste incaricate del bonifico dovranno effettuare la ritenuta e versarla all’Erario.

Nuovo funzionamento del c.d. “Redditometro” (art. 22): il redditometro che sarà applicato alle annualità 2009 e seguenti abbandonerà gli attuali coefficienti di reddito per abbracciare una struttura che tenga conto anche della situazione familiare del contribuente e della localizzazione territoriale dello stesso. Scompare il meccanismo della suddivisione degli incrementi patrimoniali su cinque annualità e la necessità che lo scostamento del reddito che consente l’accertamento si evidenzia per più di una annualità. L’accertamento sarà possibile solo a fronte di uno scostamento minimo del 20%. E’ prevista l’obbligatorietà del contraddittorio.

Contrasto alle frodi IVA (art. 27): per contrastare le frodi comunitarie viene stabilito che i soggetti che iniziano una nuova attività, all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva manifestino l'intenzione di porre in essere operazioni comunitarie. Per un periodo di 30 giorni tali operazioni non possono essere compiute, in quanto durante tale periodo di sospensione è consentito all'Amministrazione effettuare indagini e accertamenti in merito alla pericolosità fiscale del soggetto.

Regole sull'antiriciclaggio (artt. 20, 36 e 37): E' stata ridotta la soglia delle operazioni che possono essere poste in essere in contanti da 12.500 a 5.000 Euro. Il limite si applica anche per la emissione di assegni bancari, postali o circolari prive dell'indicazione del destinatario o della clausola di non trasferibilità, oltre che alla detenzione di libretti al portatore.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento (art. 29): Dal 1° luglio 2011, in relazione agli accertamenti relativi alle dal 2007, cambierà radicalmente il legame esistente tra atto di accertamento o di irrogazione di sanzioni ed il procedimento di riscossione. I nuovi atti conterranno già l'intimazione ad adempiere al versamento delle somme dovute e, per conseguenza, diverranno esecutivi decorsi i 60 giorni dalla notifica. Se non provvede al pagamento, nei successivi 30 giorni la pratica verrà comunque affidata ad Equitalia per la riscossione coattiva.

Invii telematici dell'Agenzia (art. 21): viene stabilito l'obbligo, da perfezionarsi con appositi regolamenti attuativi, di trasmettere telematicamente una segnalazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 Euro.

Aggiornamento del catasto (art. 19): sarà attivata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, per l'integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali.

Doppia contribuzione ai fini Inps (art. 12): viene stabilito che i soggetti iscritti alla mutua degli artigiani e commercianti che percepiscono anche somme a titolo di compensi per amministrazione delle società, sono comunque tenuti alla iscrizione ed al versamento dei contributi della gestione separata.

Paolo Dalle Carbonare